

INTRODUZIONE

Sommario: **1.** *Il commercio dei beni provenienti da donazione: descrizione del problema* - **2.** *Il principio inderogabile di intangibilità della legittima* - **3.** *L'azione di riduzione* – **4.** *L'azione di restituzione* - **5.** *Tutela del terzo acquirente* – **5.1** *La garanzia per evizione e i suoi limiti* - **6.** *Il divieto dei patti successori* – **7.** *Casi problematici*

1. Il commercio dei beni provenienti da donazione: descrizione del problema.

Uno dei più grandi problemi con cui è costretto a scontrarsi il giurista nell'esercizio quotidiano della sua professione, riguarda la difficoltà nella circolazione degli immobili pervenuti all'avente causa attraverso un atto di liberalità.

Gli ostacoli alla circolazione immobiliare dei beni di questo genere sono dovuti alla presenza di numerose norme che il nostro ordinamento giuridico pone a tutela del principio inderogabile di intangibilità della quota legittima.

In particolare, il legittimario può contare su due disposizioni fondamentali che disciplinano rispettivamente l'azione di riduzione e l'azione di restituzione: gli artt. 561 c.c. e 563 c.c.¹.

Art. 561 (Restituzione degli immobili): *"Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro*

¹ V. Verdicchio (2012), *La circolazione dei beni di provenienza donativa*, Napoli, p. 11 ss.

dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale”;

Art. 563 (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione): *“Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.*

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione”.

Il primo rischio che riguarda un bene di provenienza donativa è rappresentato dalla circostanza che uno dei legittimari del donante, leso dall'atto di donazione, possa ottenere la restituzione del bene stesso attraverso il vittorioso esperimento dell'azione di restituzione, che può essere utilizzata anche nei confronti degli aventi causa dal donatario.

Il nuovo acquirente, di conseguenza, potrebbe perdere l'immobile sia nel caso in cui il donante sia ancora in vita e non siano trascorsi vent'anni dall'atto di donazione, che nel diverso caso in cui il donante sia già deceduto, non siano ancora trascorsi dieci

anni dall'apertura della successione e i legittimari non abbiano rinunciato all'azione di riduzione o all'azione di restituzione nei confronti dei terzi².

In secondo luogo, è molto difficile che una banca sia disposta ad erogare un mutuo garantito da un'ipoteca su un bene di provenienza donativa. Infatti, nel caso in cui i legittimari dovessero agire in riduzione ed ottenere, successivamente, anche la restituzione del bene, quest'ultimo rischierebbe di essere recuperato libero dall'ipoteca iscritta.

La ritrosia delle banche a concedere credito e la scarsa sicurezza dell'acquisto riducono nettamente la commerciabilità dei beni provenienti da una donazione³ e causano un'incisiva riduzione del loro valore di mercato, rappresentando un aspetto molto discusso sia in dottrina che in giurisprudenza.

2. Il principio inderogabile di intangibilità della legittima.

Il punto di partenza del presente elaborato è rappresentato dal principio inderogabile di intangibilità della quota di legittima; nello specifico, la legge riserva una quota dell'eredità del *de cuius* ai suoi legittimari, ovvero il coniuge, i figli (legittimi, naturali, legittimati ed adottivi) e gli altri ascendenti legittimi.

La quota di legittima è il valore minimo del patrimonio ereditario che viene riconosciuto ai legittimari, a prescindere dalla volontà del *de cuius*. Nel caso in cui quest'ultimo abbia disposto diversamente nel corso della sua vita, attraverso il testamento o con delle donazioni, le disposizioni lesive del diritto alla quota di legittima possono essere

² G. C. PLATANIA (2014) "*Provenienza donativa: casi, problemi e possibili rimedi.*" Notaioplatania.it. 7 dicembre 2014

<<http://www.notaioplatania.it/2014/12/07/provenienza-donativa-casi-problemi-possibili-rimedi/>> [ultimo accesso: 06/02/2018]

³ G. D'AMICO (2012) *I limiti di indisponibilità della tutela del legittimario*. Relazione al convegno *Esiste ancora la donazione?* Torino, 26 ottobre 2012, p. 9; G. GABRIELLI (2005) "Il regime successorio nella famiglia". In *Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia* a cura di G. Frezza, 2005, p. 139 ss.

dichiarate inefficaci attraverso l'utilizzo dell'azione di riduzione⁴ che avremo modo di illustrare nei prossimi paragrafi.

La parte residuale del patrimonio del *de cuius* rappresenta invece la quota disponibile, di cui egli può disporre liberamente utilizzando lo strumento testamentario oppure effettuando donazioni⁵.

Nel momento di apertura della successione, l'ammontare delle quote si calcola sulla base del patrimonio del defunto e attraverso l'utilizzo di un'operazione contabile denominata riunione fittizia (art. 556 c.c.) che prevede i seguenti passaggi:

- 1.** Calcolo del valore complessivo che i beni lasciati in eredità possedevano nel momento del decesso.
- 2.** Detrazione di tutti i debiti del defunto dal risultato ottenuto con l'operazione precedente.
- 3.** Calcolo del valore complessivo di tutti i beni che, nel corso della vita del *de cuius*, sono stati trasferiti a titolo di donazione.

Sulla base del risultato della somma di questi valori è possibile calcolare la quota di legittima spettante ad ogni legittimario e, per sottrazione, la quota disponibile⁶.

Come accennato, le difficoltà nella circolazione dei beni provenienti da una donazione sono dovute al principio di intangibilità della legittima, che si desume dalla presenza nel nostro ordinamento di numerose norme poste a tutela dei legittimari.

⁴ Cass. Civ., 24 giugno 1996, n. 5832 in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, p.164

⁵ G. C. PLATANIA (2014), "*Provenienza donativa: casi, problemi e possibili rimedi.*", *op. cit.*, <<http://www.notaioplatania.it/2014/12/07/provenienza-donativa-casi-problemi-possibili-rimedi/>> [ultimo accesso: 06/02/2018]

⁶ A. BUSANI (2016) "*Il calcolo della legittima*". Notaio-Busani.it <<http://www.notaio-busani.it/it-IT/calcolo-legittima.aspx>> [ultimo accesso: 06/02/2018]

Il principio in questione riguarda esclusivamente l'intangibilità quantitativa della quota, senza alcuna considerazione sull'aspetto qualitativo; di conseguenza, il testatore è libero di stabilire quali beni assegnare come quota di patrimonio e la sua scelta non può essere ritenuta in contrasto con la necessità dell'ordinamento di garantire una quota al legittimario equivalente a quanto previsto dalla legge⁷.

In dottrina si ritiene che il principio in questione abbia carattere inderogabile e che le norme di cui è fonte abbiano carattere cogente⁸.

Il suo vero significato si coglie considerando un caso di interessi confliggenti tra il legittimario ed altri soggetti (ad esempio il testatore, gli onorati delle disposizioni testamentarie, i beneficiari di donazioni o di altre liberalità e gli aventi causa da questi ultimi) poiché, nella scala di valori delineata dal legislatore, tutti i soggetti diversi dal legittimario ricevono una tutela marginale e sono quasi sempre destinati a soccombere⁹.

Con riguardo a queste considerazioni è chiaro che la disciplina possa essere ritenuta pregiudizievole nei confronti di alcuni interessi generali meritevoli di tutela, tra cui quello alla sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici¹⁰.

La tutela di chi abbia acquistato un immobile di provenienza donativa viene resa potenzialmente impossibile dal livello di protezione, tendenzialmente assoluto, che l'ordinamento assicura ai legittimari.

L'art. 457 comma 2 c.c., ad esempio, prevede che *"in nessun caso si possano pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari"*.

L'articolo posto a presidio del diritto alla riserva dei legittimari è il 549 c.c. che tutela l'intangibilità della legittima prevedendo il divieto, in capo al testatore, di imporre pesi

⁷ A. ASCIONE (2011), La garanzia fideiussoria come possibile soluzione al problema della circolazione di beni di provenienza governativa: una necessaria rilettura in ragione dei più recenti assunti della giurisprudenza, nota a sent. Trib. Mantova, sezione II, 24 febbraio 2011, n. 228. In: <www.comparazioneDirittocivile.it>, giugno 2012

[ultimo accesso: 06/02/2018]

⁸ L. MENGONI (1999) "Successioni per causa di morte. Successione legittima". In: *Trattato di Diritto Civile Commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, 6° ed., Milano p. 9

⁹ G. WERTHER ROMAGNO (2015) *Modus e tutela del legittimario*, Napoli, p. 263

¹⁰ F. TASSINARI (2005) "La provenienza donativa tra ragioni dei legittimari e ragioni della sicurezza degli acquisti", Studio n. 5859/C, in: *Studi e materiali CNN*, n. 2, pp. 1141 e ss.

e condizioni sulla quota per evitare di comprimere il beneficio patrimoniale che la legge assicura al legittimario con il conseguimento del lascito¹¹.

L'articolo 557 c.c. impone il divieto di rinunciare alla facoltà di impugnare le donazioni prima della morte del donante¹², sia con un atto separato che contestualmente al perfezionamento della liberalità. I legittimari non potranno, di conseguenza, agire in riduzione finché il donante sia in vita poiché il diritto che questa azione mira a tutelare sorge esclusivamente con l'apertura della successione. Infatti, fino a quel momento il legittimario è un semplice successore potenziale, privo di diritti sul patrimonio del donante e della possibilità di sindacare gli atti con cui tale soggetto dispone dei propri beni, proprio perché è titolare di una mera aspettativa, senza alcuna tutela giudiziale¹³. Infine, si specifica che la rinuncia all'azione di riduzione prima della morte del donante rappresenti una rinuncia, in tutto o in parte, alla quota di legittima e che, di conseguenza, consista in un patto successorio, nullo ex art. 458 c.c. poiché antecedente rispetto all'apertura della successione.

Di fronte ad un problema tanto rilevante da vedere coinvolto l'interesse fondamentale alla sicurezza delle contrattazioni, il Consiglio Nazionale del Notariato ha sostenuto l'opportunità di una riforma in materia di patti successori.

Prima del 2005 la materia dei patti successori era disciplinata dagli artt. 557, 559, 561 e 563 c.c. che rappresentavano un ostacolo imponente alla circolazione dei beni provenienti da una donazione. Infatti, dal complesso delle norme citate, emergeva una mancanza assoluta di tutela verso chi avesse acquistato a titolo oneroso un bene immobile dal donatario, nel caso in cui quest'ultimo avesse subito l'azione di riduzione. Sulla base di quanto descritto è indubbio che il legislatore del 1942, nella contrapposizione tra l'interesse alla tutela del legittimario e la libera circolazione dei beni, abbia inteso privilegiare il primo¹⁴.

Con la riforma legislativa del 2005 (L. 80/2005), che avremo modo di approfondire nei prossimi paragrafi, il legislatore si è mosso in direzione opposta, tentando di agevolare

¹¹ G. BONILINI (2005), *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, III ed., Torino, p. 146

¹² F. TASSINARI (2005) "La provenienza donativa tra ragioni dei legittimari e ragioni della sicurezza degli acquisti", *op. cit.*, p. 1141

¹³ F. GAZZONI (2001) *Manuale di Diritto Privato*, Napoli, pp. 432-433

¹⁴ F. MAGLIULO (2002) "L'acquisto del donatario tra rischi ed esigenze di tutela". In: *Notariato*, n.1, p. 107

il commercio dei beni provenienti da una donazione attraverso la modifica degli artt. 561 e 563 c.c.

Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate al Codice civile dal legislatore del 2005 è opportuno descrivere i principali strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del legittimario per tutelare il suo diritto alla quota di legittima: l'azione di riduzione e l'azione di restituzione.

3. L'azione di riduzione.

Lo strumento principale posto a tutela del legittimario nei confronti di disposizioni testamentarie o di atti di liberalità lesivi del suo diritto alla quota di legittima è rappresentato dall'azione di riduzione, che costituisce il fulcro dell'intera disciplina relativa alla successione necessaria¹⁵.

Attraverso l'utilizzo dell'azione di riduzione, il legittimario mira a fare accertare l'*an* e il *quantum* della lesione subita¹⁶, per ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del *de cuius* da far valere nei confronti del beneficiario¹⁷.

L'ordinamento prevede che, una volta constatata la lesione, questa debba essere eliminata fino a concorrenza con quanto riservato dalla legge. Si parla quindi di azione di accertamento costitutivo¹⁸ poiché il provvedimento che definisce il giudizio, oltre ad accertare l'esistenza di una lesione, causa una modifica nella realtà giuridica preesistente¹⁹.

Secondo quanto disposto dall'art. 557 comma 1 c.c., la legittimazione ad agire in riduzione spetta a ciascuno dei legittimari, in quanto titolari di un diritto individuale

¹⁵ S. DELLE MONACHE (2008) *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*. Milano, pp. 43 e ss.

¹⁶ V. CARBONE (1998) "Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima". In: *Dig. Disc. Priv. – sez. civ., XVII*, Torino, pp. 615 ss.

¹⁷ A. BUSANI (2005) "L'atto di opposizione alla donazione (Art. 563, comma quattro, codice civile)", studio CNN n. 5809/C, par. 2

¹⁸ F. SANTORO PASSARELLI (1941) "Dei legittimari". In: *comm. Del codice civile D'Amelio - Finzi, libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, p. 307

¹⁹ G. WERTHER ROMAGNO (2015), *Modus e tutela del legittimario, op. cit.*, p. 283

tutelabile indipendentemente dalla volontà degli altri soggetti a cui è riservato. Inoltre, l'eventuale sentenza di accoglimento non ha effetto nei confronti dei soggetti che siano rimasti estranei al giudizio²⁰.

Quella attribuita ai legittimari non è una legittimazione né generale né esclusiva, infatti spetta solo a coloro ai quali la legge riserva una quota del patrimonio del *de cuius*.

Per quanto riguarda la mancanza di esclusività è necessario sottolineare che la legge riconosce anche ad altri soggetti il potere di domandare la riduzione delle disposizioni lesive. L'art. 557 c.c., ad esempio, sostiene che *"la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa"*, dove per aventi causa si intendono i soggetti ai quali il legittimario abbia trasferito il proprio diritto alla quota di legittima. Quest'ultimo, infatti, può trasmettersi *jure hereditario* o per atto *inter vivos* e con la trasmissione del diritto viene trasferita anche la possibilità di agire a tutela dello stesso²¹.

Parte della dottrina²² ritiene che anche alcuni creditori del legittimario possano agire in riduzione; dall'ultimo comma dell'art. 557 c.c., che nega questa possibilità nel caso in cui il legittimario abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, sembra emergere un'accettazione implicita della suddetta ipotesi nel caso in cui il debitore abbia conseguito il titolo di erede puro e semplice²³. In quest'ultimo caso, infatti, i creditori del *de cuius* subiscono la confusione tra il patrimonio dell'ereditando e quello del successore a titolo universale e, una volta diventati creditori personali del legittimario, possono reclamare la quota di legittima²⁴.

La giurisprudenza²⁵ ritiene che i creditori personali del legittimario possano chiedere la riduzione delle disposizioni lesive esclusivamente in via surrogatoria, a condizione che

²⁰ L. FERRI (1981) "Dei legittimari. Libro secondo: successioni, Artt. 536-564". In: *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, pp. 209-210

²¹ G. WERTHER ROMAGNO (2015) *Modus e tutela del legittimario*, op. cit., p. 289

²² F. SANTORO PASSARELLI (1941) "Dei legittimari", op. cit., p. 316

²³ G. AZZARITI (1975), *Diritti dei legittimari e loro tutela*, Padova

²⁴ G. WERTHER ROMAGNO (2015) *Modus e tutela del legittimario*, op. cit., p. 291

²⁵ Cass. 30 ottobre 1959, n. 3208, in *Giust. civ.*, 1959, p. 2057

vengano rispettati i requisiti previsti dall'art. 2900 c.c.²⁶.

Anche secondo autorevoli opinioni dottrinali²⁷, tali creditori si considerano parte degli "aventi causa" contemplati dall'art. 557 comma 1 c.c. e, in quanto tali, possono esercitare e revocare l'azione di riduzione²⁸.

Per poter agire in riduzione di una disposizione lesiva è necessario che vengano rispettati diversi presupposti di diritto sostanziale, alcuni sono indicati da norme specifiche mentre altri si deducono dall'interpretazione della disciplina generale che tutela il legittimario. La giurisprudenza²⁹ ritiene che non sia necessaria la sussistenza di questi elementi nel momento di proposizione della domanda giudiziale ma che sia sufficiente la loro presenza prima della decisione della causa.

I presupposti necessari per esercitare l'azione di riduzione possono essere schematizzati come segue:

A. La lesione quantitativa della quota di legittima

Il soggetto che agisce deve necessariamente aver subito una lesione quantitativa della quota di legittima³⁰, oppure deve essere un legittimario pretermesso (è ammesso anche il caso in cui chi agisce in riduzione ne abbia ottenuto il diritto da parte di un soggetto che appartenga ad una delle due categorie).

B. L'accettazione con beneficio di inventario

²⁶ A. G. ANNUNZIATA, (2011) "Sull'ammissibilità della legittimazione dei creditori personali del legittimario ad esperire, in via surrogatoria, l'azione di riduzione". In: *Fam. pers. e succ.*, n. 3, pp. 220-221

²⁷ L. MENGONI (2000) "Successioni per causa di morte, Successione necessaria" In: *Trattato di Diritto Civile Commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, XLIII, 2, Milano, pp. 242 ss.

²⁸ L. FERRI (1971) "Dei legittimari". In: *Commentario del Codice Civile* a cura A. Scialoja e G. Branca, Bologna, pp. 176 ss.; G. AZZARITI, G. MARTINEZ (1979) *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, p.268

²⁹ App. Venezia, 13 gennaio 1976, in *Giur. mer.*, 1980, p. 859

³⁰ L. MENGONI (2000) "Successioni per causa di morte, Successione necessaria", *op. cit.*, p. 168 e p. 282

Secondo il primo comma dell'art. 564 c.c. la riduzione delle disposizioni lesive non può essere richiesta da chi non abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario (ex art. 484 c.c.).

La previsione di questa formalità mira a proteggere i donatari e i legatari estranei al gruppo di eredi nominati³¹. Tuttavia, parte della dottrina³² ha ritenuto eccessiva questa prescrizione, sostenendo l'auspicabilità di un obbligo di redazione dell'inventario ma senza dover imporre l'adempimento di tutte le altre formalità richieste dall'atto di accettazione beneficiata. La necessità di verificare in anticipo la consistenza del compendio ereditario è strumentale alla verifica quantitativa della lesione alla quota di legittima. Proprio per questa ragione, non è sufficiente che il legittimario leso si limiti all'atto di accettazione, ma è necessario che compia anche tutte le formalità inventariali, in modo che sia resa nota l'effettiva consistenza dell'asse ereditario³³.

Occorre infine sottolineare che il requisito di cui all'art. 564 comma 1 c.c. si riferisce esclusivamente al legittimario leso e non a quello pretermesso³⁴, poiché quest'ultimo soggetto, in quanto escluso dalla chiamata ereditaria, non è in grado di accettare l'eredità (né semplicemente né con beneficio di inventario).

C. L'imputazione c.d. *ex se*

Il comma 2 dell'art. 564 c.c. prevede che il legittimario che domanda la riduzione debba imputare a quota di riserva i legati e le donazioni ricevute dal *de cuius*³⁵, per successione *mortis causa* o a titolo di liberalità.

³¹ G. CAPOZZI (2015), *Successioni e donazioni*, (a cura di) A. Ferrucci - C. Ferrentino, IV ed., Milano, p. 540; R. NICOLÒ (1943) "Azione di riduzione e beneficio di inventario". In: *Foro it.*, vol. I, p. 269

³² D. MINUSSI (2013) "Accettazione beneficiata ed esercizio dell'azione di riduzione" *e-glossa.it*. 18 novembre

<https://www.eglossa.it/wiki/accettazione_beneficiata_ed_esercizio_dell'azione_di_riduzione.aspx>

[ultimo accesso 06/02/2018]

³³ Cass., 28 marzo 1981 n. 1787, in: *Giust. civ.* 1982, I, p. 253

³⁴ Cass., 03 luglio 2013 n. 16635, in: *Giust. civ. Mass.* 2013, n. 9, fasc. I, p. 1691; Cass., 11 gennaio 2010 n. 240, in: *Riv. not.*, 2011, n. 1, p. 179; Cass., 01 dicembre 1993 n. 11873, in: *Giust. civ. Mass.* 1993, fasc. 12; Cass., 01 aprile 1992 n. 3950, in: *Foro it.* 1993, I, p. 194;

³⁵ P. CRISCUOLI (2005) "Prime riflessioni sulla riforma degli artt. 561 e 563 c.c.". In *Riv. not.*, n. 6, pp. 1502 ss.

Parte della dottrina³⁶ considera l'imputazione *ex se* un vero e proprio onere basato sul rispetto della volontà del defunto che, presumibilmente, ha inteso attribuire i beni in funzione della composizione della legittima. Nel caso in cui il valore di quanto percepito dal legittimario sia almeno pari a quello della quota di legittima, l'azione di riduzione non può essere esperita³⁷.

Altra parte della dottrina³⁸ ritiene che la ragione su cui si basa l'art. 564 comma 2 c.c. abbia carattere sostanziale poiché, in difetto di imputazione *ex se*, non sarebbe possibile né determinare la consistenza della quota riservata né constatare l'esistenza e l'entità della lesione della stessa³⁹.

Il legittimario leso non è completamente libero nell'esercitare l'azione di riduzione; infatti, l'art. 553 c.c. definisce un "criterio di precedenza"⁴⁰ che prevede la necessità di tentare dapprima il soddisfacimento sui beni devoluti per legge e, in secondo luogo, su quelli che il defunto abbia deciso di attribuire per testamento o donazione.

In termini più generali, le disposizioni testamentarie prevalgono rispetto alle regole legali di devoluzione⁴¹. Secondo l'ordine delineato dal Codice civile le disposizioni testamentarie si riducono per prime, proporzionalmente e nei limiti in cui superino la porzione disponibile (art. 554 c.c.). Questa norma trova le sue radici nell'esigenza che venga rispettato il rapporto desiderato in origine dal testatore stesso⁴².

La declaratoria di inefficacia che si ottiene dopo aver vittoriosamente esperito l'azione di riduzione è relativa, perché ha effetto esclusivamente nei confronti del legittimario

³⁶ V.R. CASULLI (1962), voce "Imputazione dei legittimari". In: *Nss. D. I.*, vol. VIII, Torino, pp. 466 ss.

³⁷ F. MESSINEO (1962), *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. VI, 9° ed., Milano, p. 335

³⁸ L. MENGONI (2000) "Successioni per causa di morte, Successione necessaria", *op. cit.*, p. 130 e p. 220 e ss.

³⁹ L. MENGONI (2000), *ivi*, p. 226

⁴⁰ L. FERRI (1971) "Dei legittimari", *op. cit.*, pp. 145 ss.

⁴¹ A. BUCELLI (2012) "Dei legittimari, art. 536-564". In: *Il codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, pp. 427 ss.

⁴² A. PALAZZO (2000) "Le successioni". In: *Trattato di diritto privato* a cura di G. Iudica, P. Zatti, Tomi I e II, 2° ed. Milano, p. 578